

COMUNE DI CASLANO

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SUSSIDI E DEI PRESTITI DI FORMAZIONE DEL 1. GIUGNO 2006

- art. 1**
Principio
- Il Comune di Caslano contribuisce alla formazione scolastica e professionale postobbligatoria con la concessione di sussidi e/o di prestiti di formazione.
- art. 2**
Diritto applicabile
- I sussidi e/o i prestiti di formazione sono accordati in base alle disposizioni del presente Regolamento.
- art. 3**
Beneficiari
- Possono beneficiare di sussidi e/o di prestiti di formazione i cittadini svizzeri residenti nel Comune da almeno due anni e gli stranieri residenti nel Comune da almeno due anni e nel Cantone da cinque anni.
- art. 4**
Condizioni
- 1) I sussidi e/o i prestiti sono concessi dal Municipio anno per anno e per la durata minima del ciclo di studi iniziati.
2) Il richiedente deve avere superato il programma di studi dell'anno scolastico precedente. Per giustificati motivi il Municipio può derogare.
- art. 5**
Requisiti per la concessione
- 1) Possono essere concessi sussidi per la formazione, in scuole a tempo pieno pubbliche e private riconosciute, dopo l'obbligatorietà scolastica, purché porti al conseguimento di un titolo professionale o di studio riconosciuto.
2) Possono essere concessi prestiti per la formazione superiore, in scuole pubbliche e private riconosciute (universitarie professionali, tecniche, accademiche e scuole d'arte, conservatori, per gli studi universitari, politecnici), purché porti al conseguimento di un titolo professionale riconosciuto.
3) Non sono concessi sussidi e/o prestiti per la frequenza di scuole fuori Cantone o all'estero, quando nel Cantone vi è la possibilità di frequentare scuole di pari grado e qualificazione; per giustificati motivi il Municipio può derogare.
- art. 6**
Reddito determinante
- 1) Il reddito determinante per il calcolo del sussidio e/o del prestito risulta, in forma cumulativa, da:
- reddito computabile del richiedente. Per gli apprendisti si applica una quota esente massima di fr. 6'000.--;
 - reddito computabile di entrambi i genitori (anche se sono separati o divorziati):
 - per i genitori separati, divorziati o mai sposati, con un nucleo familiare proprio separato si applica una quota esente di fr. 20'000.--;
 - per i genitori che si sono risposati con un nucleo familiare proprio separato, al reddito computabile della famiglia del richiedente è aggiunto il 50% del reddito computabile della famiglia dell'altro genitore e si applica una quota esente di fr. 20'000.--;
 - reddito del coniuge;
 - assegni, prestiti, borse di studio o altri aiuti concessi da Enti al richiedente per la medesima formazione.

2) Il reddito computabile è quello imponibile, tassato per l'imposta cantonale, maggiorato del 5% della sostanza imponibile. Sulla sostanza imponibile non vengono considerati i primi fr. 100'000.-- di valore dell'abitazione primaria a Caslano.

3) Per il reddito e la sostanza imponibili fa stato la tassazione in vigore nell'anno in cui la domanda è presentata.

4) In casi motivati, il Municipio può considerare la tassazione precedente, la dichiarazione d'imposta oppure la sola situazione economica del richiedente.

art. 7

Calcolo del sussidio

1) Il reddito determinante per l'ottenimento del sussidio non deve superare il limite stabilito con ordinanza municipale, tra i fr. 50'000.-- e i fr. 80'000.--.

2) Il sussidio previsto è a fondo perso ed è concesso per un importo annuo, stabilito con ordinanza municipale, tra fr. 500.-- e i fr. 1'000.--.

art. 8

Calcolo del prestito

1) Il reddito determinante per l'ottenimento del prestito non deve superare il limite stabilito con ordinanza municipale, tra i fr. 50'000.-- e i fr. 100'000.--.

2) Il prestito di studio massimo annuo assegnato è di:

a. fr. 3'000.-- per studi superiori nel Cantone;

b. fr. 6'000.-- per studi superiori fuori Cantone.

art. 9

Rimborso del prestito

1) La concessione del prestito di studio è subordinata all'impegno di restituzione da parte del beneficiario. Il prestito dovrà essere restituito al più tardi entro 5 anni dalla fine degli studi, secondo le modalità da convenire con il Municipio entro sei mesi dalla fine degli stessi.

2) Mantenendo il domicilio nel Comune per almeno 5 anni, dopo il conseguimento del titolo di studio, è concesso uno sgravio globale del 50% sul prestito ottenuto.

3) In caso di mancato conseguimento del titolo di studio il prestito dovrà essere rimborsato integralmente, entro due anni dalla data dell'ultima concessione.

4) L'impegno deve essere sottoscritto anche dai genitori, se il richiedente è minorenni, o dal coniuge.

5) In caso di decesso del beneficiario o per circostanze eccezionali motivate, il Municipio può decidere di rinunciare al rimborso parziale o totale del prestito.

art. 10

Procedura

1) L'avviso per l'inoltro della domanda del sussidio e/o del prestito è pubblicato all'albo comunale.

2) La domanda deve essere presentata, anno per anno, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in corso, mediante il formulario ottenibile presso la Cancelleria comunale.

art. 11

Esame della domanda

Le richieste sono sottoposte all'esame della Commissione scolastica, che può richiedere un complemento di documentazione.

art. 12

Obblighi del richiedente

1) Il richiedente di un sussidio e/o di un prestito di formazione è tenuto a dare al Municipio ogni informazione del caso, in particolare:

a. aiuti da altre persone o enti per lo stesso scopo;

b. mutamenti sopravvenuti nelle condizioni economiche sue e della famiglia;

c. cambiamenti del genere di studi e ogni eventuale sospensione o interruzione degli studi o del corso.

2) Il richiedente può essere convocato per un colloquio informativo.

- art. 13**
Inadempienza degli obblighi
- Nel caso in cui il richiedente non ottempera alle condizioni ed agli obblighi del presente regolamento, in special modo fornendo dichiarazioni inveritiere, tacendo su fatti rilevanti o mutando il genere di studi senza informare il Municipio, gli può essere revocata la concessione del sussidio e/o del prestito e chiesto il rimborso immediato, parziale o totale di quanto già versato.
- art. 14**
Decisione
- 1) Il Municipio, sentito il preavviso della Commissione, decide sulla richiesta del sussidio e/o del prestito.
2) Il versamento è effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione del Municipio al beneficiario. Un eventuale reclamo o ricorso ha effetto sospensivo sul termine di versamento.
- art. 15**
Rimedi giuridici
- 1) Sulla decisione del Municipio è data facoltà di reclamo, alla medesima Autorità, entro 15 giorni dalla notificazione.
2) Contro la decisione del Municipio sul reclamo, è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.
- art. 16**
Finanziamento
- Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono coperti:
- a. da un importo annuo degli utili derivanti dal Fondo per scopi ed attività educative, sociali e culturali;
 - b. da un importo annuo a carico del bilancio ordinario del Comune, iscritto al capitolo "Istruzione e cultura";
 - c. da eventuali donazioni o elargizioni di Enti pubblici o privati.
- art. 17**
Norma transitoria
- Fino all'entrata in vigore del presente regolamento, fa stato il regolamento del 5 aprile 2000.
- art. 18**
Entrata in vigore
- Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2006, riservata l'approvazione cantonale.
Di conseguenza sono abrogati il Regolamento comunale concernente i sussidi e i prestiti di studio del 5 aprile 2000 ed ogni altra successiva decisione in merito.

Regolamento approvato dalla Sezione degli enti locali, per delega del Consiglio di Stato, il 23 agosto 2006.